

società mutualitaria. L'attore ha, quindi, domandato al Tribunale di Mantova di condannare la Banca d'Italia a corrispondergli l'indennizzo di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 180/2015.

Con i provvedimenti segnalato il Tribunale di Mantova ha esaminato due questioni pregiudiziali

Il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione formulata dalla Banca d'Italia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo. Tale conclusione è stata argomentata sul rilievo per cui la domanda di indennizzo ex art. 88 del D.Lgs. n. 180/2015, avendo quale presupposto l'erroneità della valutazione svolta dall'esperto indipendente ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 180/2015, in base alla quale, in caso di liquidazione coatta amministrativa, azionisti e creditori avrebbero ricevuto il medesimo trattamento ricevuto in concreto per effetto delle azioni di risoluzione, costituisce indirettamente un'impugnazione di tale valutazione.

La valutazione dell'esperto indipendente, essendo atto necessario al completamento dell'*iter* procedimentale di risoluzione dell'ente creditizio, deve essere configurata alla stregua di un provvedimento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015. Pertanto, posto che, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 180/2015, «la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice la controversia avente ad oggetto le valutazioni in parola rientrano nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 95», la controversia avente ad oggetto le valutazioni dell'esperto indipendente nominato dalla Banca d'Italia rientra nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che alla medesima conclusione si giungerebbe anche in considerazione del fatto che la relazione di stima dell'esperto indipendente incaricato da Banca d'Italia ha natura di atto amministrativo, sicché ogni controversia ad essa afferente rientra nell'ambito di previsione di cui all'art. 133, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, che riserva tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

LIVIA MARCINKIEWICZ

**È ESCLUSO L'OBBLIGO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA EX ART.  
163-BIS L. FALL. PER LA PROPOSTA DELL'ASSUNTORE DEL  
CONCORDATO**

Tribunale di Forlì, decr. 25 febbraio 2019 (Pres. Talia, Est. Vacca)

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, nel quale il soddisfacimento dei creditori era garantito dall'assunzione *ex art. 160, lett. b) l. fall.* di tutte le attività della società in concordato, con pagamento parziale dei creditori chirografari, veniva depositata da un terzo una manifestazione di interesse ad assumere esso stesso il concordato, con proposta migliorativa, che, ferme le altre condizioni, prevedeva un percentuale maggiore di soddisfacimento dei crediti chirografari. A seguito di ciò, il tribunale veniva sollecitato ad aprire una procedura competitiva *ex art. 163-bis l. fall.*

Il Tribunale di Forlì si è dunque confrontato con problema dell'applicabilità di tale articolo al concordato con assuntore. Si tratta di una questione che ha ricevuto risposte in senso affermativo (Trib. Torino, 19 giugno 2018, in *www.ilfallimentarista.it*, con nota critica di M. TERENCE, *Nuovi contributi giurisprudenziali in materia di rapporti tra concordato con assunzione ed offerte concorrenti*), ma che il Tribunale di Forlì – aderendo ad un opposto indirizzo (Trib. Milano 15 giugno 2017, in *Fall.*, 2018, 513; Trib. Rimini 1 dicembre 2016, in *www.ilcaso.it*) – ha risolto negativamente.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che vi è infatti una differenza ontologica tra la proposta di assunzione del concordato e l'offerta proveniente da terzi che impone l'apertura di una procedura competitiva. Ciò in quanto il soggetto che si propone di assumere il concordato subentra nella medesima posizione attiva e passiva della società in concordato, sostituendosi ad essa e divenendone successore, mentre chi acquista l'azienda, uno o più rami o specifici beni dietro un corrispettivo, succede solamente nei singoli rapporti conseguenti al bene o ai beni acquistati.

Sulla scorta di tale premessa, il Tribunale ha affermato che la competizione disciplinata dall'art. 163-bis l. fall. è solo quella che riguarda il trasferimento a titolo oneroso ad un soggetto di singoli e specifici beni, ivi compresa l'azienda o più rami di essa, non attagliandosi invece alla diversa fattispecie del subentro di un terzo nella medesima posizione complessiva della società in concordato.

Esclusa l'applicabilità dell'art. 163-bis l. fall., il decreto qui segnalato ha concluso che la proposta di assunzione del concordato deve essere assoggettata alla specifica disciplina dettata dall'art. 163, commi da 4 a 7, l. fall. sulle proposte concorrenti: queste previsioni non prevedono l'espletamento di una procedura competitiva sulle proposte concorrenti, bensì l'assoggettamento delle stesse al voto dei creditori.

MARTA MONZANI